

COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28-04-2015)

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune e della Provincia, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazione di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale la gestione del servizio, può essere disposta:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio Comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:

- lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 1, lettera c);
- lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e della Provincia.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 14, sono soggette a tassazione anche le occupazioni abusive o senza titolo.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E ATTIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, all'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Capo II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 4 del presente regolamento deve inoltrare la domanda al Comune su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio preposto.
2. La domanda deve indicare:
 - a) le generalità, il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie dell'area pubblica che si chiede di occupare, con l'eventuale produzione di documentazione tecnica (grafici, disegni, fotografie ecc.);
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per quanto attiene sia l'occupazione del suolo pubblico che l'esercizio delle attività per la quale l'occupazione stessa è richiesta;
 - f) le eventuali illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio preposto ritenga di richiedere per l'istruttoria.
3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo norme specifiche.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.
2. L'ufficio titolare del procedimento richiede la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione o autorizzazione.
3. Nell'istruttoria della domanda sono tenute presenti le esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nella regolamentazione comunale. In relazione a ciò il Comune può prescrivere l'adozione di particolari prescrizioni.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero, nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio comunale o a terzi.
2. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza di versamento per rimborso spese stampati, diritti di istruttoria e diritti di sopralluogo dell'importo di €15,00

ART. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo 7 il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione o autorizzazione richiesta.
2. In caso di diniego, al richiedente sono comunicati i motivi. L'ufficio competente dispone per la restituzione delle somme eventualmente anticipate dal richiedente medesimo.
3. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le situazioni che possono portare alla revoca dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla concessione o autorizzazione sono a carico del richiedente.
4. Tutti gli spazi occupati devono essere lasciati sgombri e puliti da qualsiasi rifiuto. In caso contrario verrà erogata una sanzione pecuniaria stabilita dalla Giunta Comunale in relazione alla spesa sostenuta per la pulizia dell'area.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.

ART. 11 REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato nel rispetto delle norme vigenti.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

Art. 13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 3o comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 14 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.
4. Il controllo delle occupazioni è effettuato dal Comando della Polizia Municipale che ha l'onere di vigilare sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale e segnalare le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

ART. 15 PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Ai sensi dell'art.44 comma 3 del D.lgs.507/93 per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 del richiamato decreto è ridotta del 50%.

Art. 16 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza o nel caso si tratti di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori impreveduti e imprevedibili a tutela della pubblica e privata incolumità, l'occupazione può avere inizio prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio, provvedimento che verrà rilasciato successivamente a sanatoria. In tal caso l'interessato:
 - deve dare immediata e contestuale notizia al Comando di Polizia Municipale dell'occupazione;
 - deve inoltrare, nel termine di 24 ore dall'avvenuta occupazione, domanda all'ufficio preposto secondo le procedure e modalità previste all'art. 4. Nella domanda dovranno essere evidenziate e motivate le ragioni di emergenza o di urgenza.
2. Il Comando di Polizia Municipale, se necessario, verifica lo stato dei luoghi ed i termini dell'occupazione, impartendo immediata prescrizioni.
3. L'ufficio competente istruisce la domanda ed, in caso positivo, rilascia a sanatoria la relativa concessione o autorizzazione.
4. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° comma, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Capo III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 17 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici e sul sito istituzionale dell'Ente; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio per l'anno in corso.
3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
5. Per le occupazioni temporanee, la tassa deve essere versata prima dell'inizio dell'occupazione, ed il suo versamento costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Sono esclusi i casi dei posteggi ambulanti dei mercati settimanali o giornalieri, ed i casi in cui la concessione sia assentita per più anni (vedi art.7, comma 7, e art. 24, comma 3).

ART. 18 ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune, nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione della tassa, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
4. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

CAPO IV

TARIFFE ,ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 19 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni e inferiori a 30 giorni è concessa una riduzione della tariffa del 20%.
4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione è effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.
5. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:
 - a. occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, c. 4 e successive modificazioni): maggiorazione del 50%;
 - b. divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (art. 44, c. 8): riduzione del 50%
 - c. passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, c. 9): riduzione del 90%;
 - d. occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, c. 6-bis): riduzione del 20%.
6. L e superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, c. 5, primo periodo e successive modificazioni), vengono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, commi 2, lettera f) e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli interramenti di qualsiasi condotta e/o tubatura la ditta interessata dal servizio dovrà

provvedere al ripristino dei manti stradali in ragione del doppio della profondità e della larghezza dello scavo eseguito.

8. L'unità di misura delle occupazioni è il metro quadrato. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
9. Nel caso di ponteggi a sbalzo o a tunnel la tassa è dovuta nella misura del 50% della superficie aerea occupata per la parte eccedente la superficie della occupazione del suolo.

ART. 20 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1 Agli effetti dell'art.43, d. lgs. n.507/1993 ("classificazione dei comuni"), questo Comune appartiene alla classe V. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in categorie con apposita deliberazione dell'organo comunale competente.

ART. 21 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

4. Sono altresì esonerati, ai sensi del c. 67 art. 3 della L. 549/95, dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni e iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI,

RAVVENDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 23 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del D. Lgs. 507/93 e dall'art. 13, d. lgs. n. 471/1997, e successive modifiche ed integrazioni..

ART. 24 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 25 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo Possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 27 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.28 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

- 1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, a disposizione del pubblico per la consultazione.

ART. 29 NORMA TRANSITORIA

- 1 . Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.
- 2 . I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

ART.30 NORMA FINALE

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione

ART. 31 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2015.



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

*ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
DEL RELATIVA ALLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. (D.Lgs n.507 del 15/11/93)*

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE.

A) PRIMA CATEGORIA – CENTRO ABITATO.

Appartengono a tale categoria tutte le aree pubbliche di qualsiasi natura, strade, corsi, piazze, pubblici mercati e, comunque, tutte le aree pubbliche del centro abitato;

B) SECONDA CATEGORIA – RIMANENTE TERRITORIO DEL COMUNE.

Appartengono a tale categoria tutte le zone limitrofe, i sobborghi, le zone periferiche e le frazioni.